

Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere




Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

Decreto congiunto del 04/10/2024, n. 3

Misure straordinarie per l'attività istruttoria delle pratiche di richiesta di contributo per la ricostruzione privata, oggetto di rinuncia al contributo da parte dei beneficiari per usufruire dei benefici di cui al comma 4-ter dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020, così come modificato dal D.L. n. 104/2020 e dalla L. n. 178/2020, e non effettivamente richiesti prima della pubblicazione del D.L. n. 39/2024, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 67/2024.

I TITOLARI DEGLI UFFICI SPECIALI

- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la Provincia di L'Aquila e altri Comuni della Regione Abruzzo il 6 aprile 2009;
- Visto** il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in particolare l'art. 3, comma 1, lettere a) ed e) che prevedono la concessione di contributi per la riparazione o ricostruzione di immobili distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta;
- Visto** il decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, in particolare l'art. 3-ter, comma 1, che ha interpretato l'art. 3, lettere a) ed e) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, nel senso che i contributi a fondo perduto ivi previsti e destinati alla ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili, sono concessi ai privati o ai condomini costituiti da privati ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del codice civile, a titolo di indennizzo per il ristoro, in tutto o in parte, dei danni causati dal sisma del 6 aprile 2009 ad edifici di proprietà privata.
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010, che ha prorogato sino al 31 dicembre 2011 lo stato di emergenza dichiarato con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 con il quale il citato stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 dicembre 2012;
- Visto** il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, in particolare, l'art. 67-bis, che, al comma 1, stabilisce che lo stato di emergenza dichiarato con D.P.C.M. del 6 aprile 2009 cessa il 31 agosto 2012 nonché l'art. 67-ter che prevede l'istituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere;



**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere**

**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila**

- Viste** le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del predetto decreto-legge n. 39 del 2009, in quanto compatibili con le disposizioni recate dagli articoli 67-bis, 67-ter, 67-quater e 67-quinquies del citato decreto-legge n. 83 del 2012;
- Visto** l'art. 67-quater del citato decreto-legge n. 83 del 2012 e, in particolare, il comma 9 che prevede l'adozione di uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione delle procedure anche semplificate per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2013 Definizione delle procedure per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;


Richiamati i seguenti decreti:

- il Decreto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Comune dell'Aquila del 21 gennaio 2013, n. 1 recante la disciplina per il rilascio del contributo secondo metodo parametrico;
- il Decreto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Comune dell'Aquila del 28 ottobre 2013, n. 3 recante l'aggiornamento della disciplina per il rilascio del contributo secondo metodo parametrico;
- il Decreto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 6 febbraio 2014, n. 1, pubblicato sul BURAT n.22 del 21 febbraio 2014 recante la disciplina per il riconoscimento dei contributi privati;
- il Decreto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9 novembre 2016, n. 5, recante la disciplina per il riconoscimento dei contributi negli edifici interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e 2017;

Richiamato

l'art. 119 del Decreto Rilancio (decreto – legge n. 34/2020), così come modificato dal decreto – legge n. 104/2020 e dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020), ed in particolare:

- il comma 1-ter, ai sensi del quale, *“nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo di cui al comma 1 [interventi di efficienza energetica ammessi al Superbonus] spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione”*;
- il comma 4-quater, ai sensi del quale, *“nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato*



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

d'emergenza”, il Superbonus per interventi antisismici spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;

- il comma 4-ter, ai sensi del quale i limiti delle spese ammesse al Superbonus sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge n. 189/2016, e di cui al decreto-legge n. 39/2009, a condizione di rinunciare al contributo della ricostruzione. In tal caso, quindi, il Superbonus è alternativo al contributo per la ricostruzione e si parla di “Superbonus rafforzato”;

Richiamato

il decreto – legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 21/2021 che, in particolare al comma 1 dell'art. 17 prevede che all'art. 67-ter del decreto – legge n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134/2012, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. *Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto – legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2021, pena la decadenza dal beneficio. Per gli interventi per i quali è necessario accertare un maggior danno collegato agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto – legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e per quelli da realizzare nell'ambito dei centri storici dei comuni del cratere, diversi dall'Aquila, o comunque ricompresi negli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione degli stessi comuni, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2022, pena la decadenza dal beneficio. Il comune può avvalersi degli strumenti di cui all'articolo 67-quater, comma 2, lettera a).*”;

Richiamato

il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38 recante “*Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77*”;


Richiamato

il Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 che ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto

in particolare, l'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del richiamato decreto-legge n. 39 del 2024 che ha previsto:

- l'inserimento all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 del seguente comma 3-ter.1: “3-ter. 1. *Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all' articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del*



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila


decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 . La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l'anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell' articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con le funzioni ad esso attribuite ai sensi dell' articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 , e gli Uffici speciali per la ricostruzione, costituiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 , ciascuno per il territorio di competenza, assicurano il rispetto del predetto limite di spesa, avuto riguardo alle somme richieste, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga di cui al presente comma, anche avvalendosi dei dati resi disponibili nel Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

- l’abrogazione del comma 3-*quater* dell’articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11;

Richiamata

l’Ordinanza n. 190 del 26 giugno 2024 del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal titolo “*Riapertura dei termini di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), dell’Ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023*”;

Considerato che il combinato disposto delle modifiche e integrazioni di cui al punto che precede ha eliminato la facoltà di usufruire del c.d. superbonus “rafforzato” (art. 119, comma 4-*ter*, decreto-legge n. 34/2020) in alternativa al contributo della ricostruzione mediante le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito di cui all’art. 121, comma 1, lett. a) e b), del decreto-legge n. 34 del 2020 e ha, altresì, inserito un tetto finanziario alle restanti opzioni (art. 119, commi 1-*ter* e 4-*quater*, decreto-legge n. 34/2020) in abbinamento al contributo sisma;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

Considerato, altresì, che le novelle legislative *medio tempore* intervenute hanno determinato condizioni di oggettiva difficoltà nell'accesso agli incentivi fiscali e hanno altresì determinato condizioni di possibile esclusione da qualsiasi forma di contribuzione pubblica a favore di chi avesse già formalizzato la rinuncia al contributo sisma avvalendosi della facoltà di cui all'abrogato comma 3-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 e non avesse, nelle more dell'entrata in vigore del recente decreto-legge n. 39 del 2024, presentato la CILA o adottato la delibera assembleare, ovvero presentato l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, come previsto dall'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 39 del 2024;


Ritenuto necessario ed urgente disporre misure idonee a superare le criticità registrate al fine di garantire il diritto al contributo per gli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009;

DECRETANO

Art. 1

Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente Decreto trova applicazione per gli aventi diritto che, pur avendo presentato una pratica di richiesta di contributo nei termini dell'art. 17 del decreto – legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 21/2021, hanno rinunciato al contributo della ricostruzione in favore delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 119, comma 4-*ter*, del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, ma non hanno effettivamente usufruito dell'agevolazione fiscale alla data di pubblicazione del decreto – legge 29 marzo 2024, n. 39 e senza che siano stati eseguiti lavori.
2. In considerazione della nuova disciplina relativa alle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali in materia di sismabonus ed ecobonus introdotta dal decreto – legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, i termini per l'esercizio della facoltà di revoca della dichiarazione di rinuncia al contributo in favore delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 119, comma 4-*ter*, del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, sono fissati al 31 dicembre 2024.
3. I soggetti legittimati, che rientrano nella fattispecie del presente Decreto, possono, contestualmente alla trasmissione della revoca della dichiarazione di rinuncia al contributo, integrare la pratica di richiesta di contributo già presentata mediante la presentazione di una specifica variante.
4. Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica – B.U.R.A.T., da effettuarsi entro e non oltre 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione del Decreto sui siti istituzionali degli Uffici Speciali per la Ricostruzione.



**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere**



**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila**

5. Il presente Decreto viene trasmesso per opportuna conoscenza al Comune dell'Aquila ed ai Comuni del Cratere, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione. Viene altresì trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità trattandosi di atto normativo a rilevanza esterna ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei Conti.

**Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione della Città dell'Aquila**

Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano

**Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dei Comuni del Cratere**

Ing. Raffaello Fico